



Le novità in ambito di:

❖ legislazione ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI
- ✓ SETTORE TABACCHI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento (UE) n. 2023/250 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/265 della Commissione del 9 febbraio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
- ❖ Rettifica del Regolamento (UE) n. 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/365 della Commissione del 16 febbraio 2023 che chiude l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Ucraina
- ❖ Decisione (PESC) n. 2023/388 del Consiglio del 20 febbraio 2023 che modifica la decisione (PESC) n. 2022/266 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo
- ❖ Decisione (PESC) n. 2023/421 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che modifica la decisione n. 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
- ❖ Commissione europea - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese - (2023/C 57/07)
- ❖ Regolamento delegato (UE) n. 2023/398 della Commissione del 14 dicembre 2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l'invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata
- ❖ Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/403 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda la fornitura di informazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata e all'analisi dei rischi in materia di sicurezza all'entrata delle merci, e che aggiunge l'Ucraina all'elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito
- ❖ Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari)
- ❖ DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA: Regolamento (UE) n. 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA: Regolamento (UE) n. 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

 Settore doganale

- ❖ DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA:
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/429 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- ❖ Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM) - (2023/C 51/01)
- ❖ Windsor Framework: accordo tra UE e Regno Unito sull'Irlanda del Nord
- ❖ Entrata in vigore dal 1° marzo 2023 della Release 2 dell'Import Control System 2 (ICS2) dell'Unione - Obbligo presentazione Dichiarazione Sommaria di Entrata per le spedizioni aeree effettuate verso l'Unione europea
- ❖ Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - (conversione Decreto Milleproroghe) - Modifica e proroga obbligo di notifica preventiva per l'esportazione di materie prime critiche (rottami ferrosi)
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Avviso del 15 febbraio 2023 - Rettifica delle dichiarazioni doganali recanti uno dei tributi 927, 934 e 935
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Avviso del 17 febbraio 2023 - Semplificazioni delle procedure doganali per spedizioni di merci in Turchia a sostegno delle vittime del terremoto
- ❖ Circolare ADM N. 2/2023 del 1° febbraio 2023 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda l'applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 febbraio 2023 - Nuovi codici tributo insostituzione dei soppressi codici tributo 927, 934 E 935 - Aggiornamento tabella pubblicata con Informativa Prot. N. 574184/RU del 15/12/2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 febbraio 2023 - Contributi 2023 "Innovhub - Stazioni Sperimentali Per L'industria Srl"
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 febbraio 2023 - Addizionale tassa portuale per compiti di vigilanza e servizi di sicurezza portuale nel Porto di Marina di Carrara- Rinvio entrata in vigore
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 01 marzo 2023 - Corretta indicazione delle partite di temporanea custodia nelle dichiarazioni di importazione HX
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 117651/RU del 1° marzo 2023. Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni. Nuova Road map di adesione alle fasi funzionali AES-PH1 e NCTS-PH5.
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 28.02.2023 - Integrazione in TARIC del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- ❖ Corte di Cassazione, Sez. V civile, Sentenza n. 3532/2023 del 6 febbraio 2023 - Classificazione doganale delle "parti"

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, Prot. n. 83362/RU del 10 febbraio 2023. Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, Prot. n. 130294/R del 7 marzo 2023. Proroga dell'obbligo di presentazione dei documenti di trasporto elettronici per taluni prodotti soggetti ed assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal TUA
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, Prot. n. 83362/RU del 10 febbraio 2023. Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 8 del 7 marzo 2023. Rideterminazione aliquote di accisa sulla birra, normale ed agevolate

 Settore tabacchi

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. 82915/RU del 9 febbraio 2023 - Modalità e requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione, circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina "nicotine pouches"
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 4/2023 del 9 febbraio 2023. Autorizzazione alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua a mezzo di patentino "speciale" con contestuale consumo in loco
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 28 febbraio 2023, prot. n. 116848/RU. Rendicontazione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. n. 86787 RU del 13 febbraio 2023. Prodotti liquidi da inalazione - Estensione nuove funzionalità "Portale PLI-PAT"



Regolamento (UE) n. 2023/250 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il Regolamento in trattazione modifica l'articolo 3 quindicesimo del [Regolamento \(UE\) n. 833/2014](#), in risposta alle azioni russe che continuano a compromettere la situazione Ucraina.

Tra le nuove misure adottate l'esonero dalle restrizioni imposte sul commercio dei prodotti petroliferi di cui alla VD 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo superiore di quello stabilito nell'Allegato XXVIII (prezzi dei prodotti petroliferi), se caricati in porto di carico prima del febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023.

Entro marzo 2023 verrà riesaminato il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, unitamente all'allegato XXVIII (prezzi dei prodotti petroliferi) e ai divieti di cui ai par. 1 e 4 del citato articolo del Regolamento (UE) n. 833/2014. Il meccanismo sarà successivamente riesaminato con cadenza bimestrale.

Con l'adozione del [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2023/251](#), la Commissione ha altresì provveduto a modificare l'allegato XXVIII del Regolamento (UE) 833/2014 per adeguarlo a quanto previsto dalla [Decisione \(PESC\) 2023/252 del Consiglio](#), che ha aggiunto due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, stabilendo il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai diversi prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.



Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/265 della Commissione del 9 febbraio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia

Con l'adozione del Regolamento di Esecuzione 2023/265, la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di:

- piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica;
- cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto;
- ceramica di finitura, attualmente classificati con i codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00 e originari dell'India o della Turchia.

L'aliquota generale è determinata nella misura del 20,9% per i prodotti originari della Turchia e del 8,7% per i prodotti originari dell'India.

Sono previste la non applicabilità dei dazi antidumping a due produttori esportatori (un soggetto turco e uno indiano) e l'applicazione di aliquote individuali ridotte ad altri soggetti, indicati all'articolo 1, par. 2 del regolamento.

All'art.1, par. 4 sono stabiliti i requisiti per la non applicazione del dazio antidumping e per l'applicazione delle aliquote individuali.

Il Regolamento è entrato in vigore in data 11 febbraio 2023.



Rettifica del Regolamento (UE) n. 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Rettifica riguardante il periodo di applicazione e i quantitativi di semiproducti di altri acciai legati, NC 7224 90, cui non si applicano i divieti di importazione, acquisto, trasporto e assistenza tecnica o finanziaria dalla Russia, di cui alla lettera b), paragrafo 5bis, art. 3 octies, del Regolamento (UE) n. 833/2014 (NC 7224 90 - semiproducti di altri acciai legati):

anziché: «b) 25.726 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.»

leggasi: «b) 110.255 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.»



Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/365 della Commissione del 16 febbraio 2023 che chiude l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Ucraina

Con il Regolamento 2023/365, entrato in vigore il 18 febbraio 2023, la Commissione europea ha comunicato la chiusura, per le importazioni dall'Ucraina, dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («prodotti piatti laminati a caldo») originari della Repubblica federativa del Brasile («Brasile»), della Repubblica islamica dell'Iran («Iran»), della Federazione russa («Russia») e dell'Ucraina.

Il provvedimento è stato preso a fronte del ritiro della domanda da parte del richiedente; l'inchiesta proseguirà in relazione alle importazioni di prodotti originari del Brasile, dell'Iran e della Russia.



Decisione (PESC) n. 2023/388 del Consiglio del 20 febbraio 2023 che modifica la decisione (PESC) n. 2022/266 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo

Il Consiglio europeo ha deciso di estendere fino al 24 febbraio 2024 l'applicazione delle misure restrittive adottate in risposta alla decisione della Russia di procedere al riconoscimento, come entità indipendenti, delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.



Decisione (PESC) n. 2023/421 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che modifica la decisione n. 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Con la decisione in trattazione, il Consiglio europeo, tenuto conto della persistente gravità della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della stessa nell'aggressione illegale da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, ha stabilito la proroga al 28 febbraio 2024 di tutte le misure attualmente in vigore adottate dall'Unione verso tale paese.

Sono state inoltre modificate le voci relative a 21 persone fisiche e a due persone giuridiche oggetto di misure restrittive.



Commissione europea - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese- (2023/C 57/07)

Con l'avviso in oggetto, la Commissione europea comunica l'apertura di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00, originari della Repubblica popolare cinese.

L'inchiesta dovrà concludersi nel termine di 14 mesi, durante i quali potrà essere prevista l'applicazione di misure provvisorie.



Regolamento delegato (UE) n. 2023/398 della Commissione del 14 dicembre 2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l'invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata

Il Regolamento in esame ha apportato modifiche al Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446, al fine di adeguarlo alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali e di tenere conto degli sviluppi relativi alla prossima introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni dell'UE (ICS2).

Le principali variazioni hanno riguardato:

- introduzione all'art.1 della nuova definizione di «operatore postale di un paese terzo», necessaria in quanto a tale soggetto spetta l'obbligo di fornire i dati della dichiarazione sommaria di entrata nel caso delle spedizioni postali trasbordate nell'Unione e in specifiche situazioni;
- aggiunta dell'articolo 112 bis, allo scopo di introdurre la possibilità per persone diverse coinvolte nel trasporto di merci per ferrovia nel territorio doganale dell'Unione di comunicare una parte delle informazioni della dichiarazione sommaria di entrata (presentazioni multiple);
- modifica dell'articolo 113 bis per introdurre l'obbligo per gli operatori postali di paesi terzi di presentare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasbordate nel territorio doganale dell'Unione, qualora tale operatore non li abbia forniti al vettore tenuto alla presentazione delle restanti indicazioni tramite il sistema;
- modifiche agli articoli 136, 138, 139, 141 per estendere a qualunque persona, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita, la possibilità di dichiarare verbalmente, ovvero con altro atto di cui all'art. 141, gli imballaggi recanti marchi indelebili di una persona, che sono temporaneamente importati pieni e riesportati, riempiti o vuoti.
- modifica dell'articolo 148, che introduce la possibilità di rimborsare i dazi all'importazione in situazioni particolari in cui le merci sono consegnate a titolo gratuito a organizzazioni caritative o filantropiche, adducendo un nuovo motivo di invalidamento delle dichiarazioni doganali dopo lo svincolo delle merci.



Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/403 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda la fornitura di informazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata e all'analisi dei rischi in materia di sicurezza all'entrata delle merci, e che aggiunge l'Ucraina all'elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito

Parallelamente a quanto operato dal Regolamento delegato (UE) 2023/398 sul Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, con il Regolamento di Esecuzione in esame sono state apportate modifiche al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447. Anche in questo caso, l'obiettivo principale delle modifiche è l'adeguamento alle esigenze degli operatori economici, nonché delle autorità doganali, in vista dell'introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo sulle importazioni UE (ICS2), cui si aggiunge l'inserimento dell'Ucraina, a fronte della sua adesione alla convenzione relativa al regime comune di transito, all'elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito.

Le principali variazioni hanno riguardato:

- modifica dell'art. 36 ai fini dell'utilizzo del sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata anche per lo scambio, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni specifiche sul rischio, in relazione a tali dichiarazioni.
- modifica dell'art. 184 che fissa, a decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata:

1. l'obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui un operatore postale di un paese terzo non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata;
 2. l'obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui chi emette la lettera di vettura per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione tramite ferrovia non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata;
 3. l'obbligo per la persona che emette la lettera di vettura di informare le altre parti del contratto di trasporto in merito alla stessa.
- modifica e adeguamento degli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e della parte II, capi VI e VII dell'allegato 72-04 per l'inserimento dell'Ucraina, che, a norma della Decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC (Paesi Transito Comune), ha aderito alla convenzione relativa al regime comune di transito.



Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari)

E' stato pubblicato l'elenco delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato dal Consiglio Europeo in data 20 febbraio 2023, che aggiorna e sostituisce l'analogo elenco adottato il 21 febbraio 2022.



DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA:

Regolamento (UE) n. 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il Regolamento in esame ha introdotto numerose modifiche al Regolamento (UE) n. 833/2014, quali:

- l'inserimento di 96 nuovi soggetti nell'elenco di cui all'Allegato IV, relativo alle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa. Tra questi, sono stati inseriti numerosi soggetti iraniani produttori di aeromobili senza equipaggio;
- l'ampliamento della lista dei prodotti soggetti a restrizione, in quanto atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza (tra cui componenti elettronici, specifici materiali contenenti terre rare, circuiti elettronici integrati e termocamere);
- l'ampliamento dell'elenco dell'Allegato VIII, relativo ai Paesi Partner che applicano misure di controllo delle esportazioni, sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal Regolamento (Stati Uniti d'America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia);
- l'inserimento di ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali: veicoli pesanti (camion e relativi pezzi di ricambio, semirimorchi e veicoli speciali); generatori elettrici, binocoli, radar, bussole; beni per il settore dell'edilizia (ponti, strutture per edifici a torre, carrelli elevatori, gru); parti di macchine, pompe, macchinari per la lavorazione dei metalli; impianti industriali completi; beni utilizzati nell'industria aeronautica;
- l'inserimento di ulteriori restrizioni sulle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia, quali, per esempio, asfalto, bitume, carbonio e gomma sintetica;
- l'introduzione del divieto di transito nel territorio russo di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di armi, esportati dall'Unione;
- l'estensione agli organi di informazione RT Arabic e Sputnik Arabic della sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione, nonché il divieto di radiodiffusione dei loro contenuti;

- l'introduzione del divieto, per i cittadini russi e le persone fisiche residenti in Russia, di ricoprire cariche negli organi direttivi di infrastrutture ed entità critiche dell'UE;
- l'introduzione del divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas ai cittadini russi;
- l'introduzione di obblighi di comunicazione per gli Stati membri e per la Commissione in merito a riserve e attività bloccate della Banca Centrale di Russia;
- l'obbligo per gli operatori aerei di informare le autorità nazionali competenti in merito ai voli non di linea;
- l'introduzione di norme specifiche sullo svincolo, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, di beni presenti fisicamente nell'Unione, sottoposti a restrizione in un momento successivo alla loro introduzione nel territorio dell'Unione.

Si segnala la [rettifica](#) intervenuta sull'Art. 1, punto 6, lett. a) e pubblicata in data 01/03/2023.



DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA:

Regolamento (UE) n. 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Il Consiglio europeo ha apportato modifiche al [Regolamento \(UE\) 269/2014](#), relativamente al congelamento dei beni e al divieto di messa a disposizione di fondi e risorse, prevedendo altresì alcune deroghe.

Viene introdotto l'obbligo di comunicazioni maggiormente dettagliate alle autorità nazionali (e, per il loro tramite, alla Commissione), con riferimento ai fondi e alle risorse economiche, appartenenti a persone ed entità listate, congelati o trasferiti poco prima dell'inserimento in elenco.



DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA:

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/429 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Il Regolamento in oggetto modifica l'allegato I del [Regolamento \(UE\) 269/2014](#), contenente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, integrandovi 87 persone e 34 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.



Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM) - (2023/C 51/01)

Con la comunicazione 2023/C 51/01 del 10 febbraio 2023, la Commissione europea ha fornito, in relazione alle parti contraenti della Convenzione Paneuromediterranea che applicano le norme di origine transitorie nei propri accordi commerciali preferenziali bilaterali con altre parti contraenti della convenzione PEM:

- un quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale in data 1° febbraio 2023 -tabella 1;
- indicazioni in merito alla data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile - tabella 2;
- l'elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere unilateralmente l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, delle norme transitorie di cui all'appendice A dei protocolli bilaterali sulle norme di origine all'importazione di prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63, (che prevede che «le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente diversa dalla parte contraente esportatrice si considerano effettuate nella parte contraente esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte contraente esportatrice.») - Allegato 1.



Windsor Framework: accordo tra UE e Regno Unito sull'Irlanda del Nord

A seguito di un incontro avvenuto in data 27 febbraio 2023, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Rishi Sunak hanno comunicato il raggiungimento di un'intesa sulla revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord stabilito in precedenza, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. *Brexit*).

In estrema sintesi, l'accordo prevede:

- la drastica riduzione dei controlli sui beni provenienti dalla Gran Bretagna e destinati a essere utilizzati o consumati nell'Irlanda del Nord (cosiddetto "corridoio verde"), mentre resteranno inalterati i controlli ("corridoio rosso") previsti sui beni destinati all'ingresso nel Mercato Europeo, o considerati a rischio di entrarvi;
- Il diritto di accesso automatico per la popolazione dell'Irlanda del Nord a prodotti britannici essenziali come medicinali, sementi, piante;
- la possibilità per le istituzioni dell'Irlanda del Nord di opporsi alle nuove decisioni e disposizioni dell'Unione europea che riguardano il Paese, in quanto soggetto ancora coinvolto nel mercato unico europeo.

Gli strumenti previsti da tale accordo di principio, definito *Windsor Framework*, dovranno essere discussi ed approvati nel corso della prossima riunione del Comitato congiunto UE-UK e, successivamente, entrambe le parti dovranno adottare misure legislative interne necessarie per garantire l'entrata in vigore dell'accordo.



Entrata in vigore dal 1° marzo 2023 della Release 2 dell'Import Control System 2 (ICS2) dell'Unione - Obbligo presentazione Dichiarazione Sommaria di Entrata per le spedizioni aeree effettuate verso l'Unione europea

Come previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre 2019, che ha stabilito il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione, il 1° marzo 2023 è entrata in vigore la fase 2 (*Release 2*) del Sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2).

A partire da tale data, tutti gli spedizionieri, i vettori aerei, i corrieri espressi e gli operatori postali che trasportano per via aerea merci verso o attraverso l'Unione europea (comprese la Norvegia e la Svizzera) sono tenuti a presentare anticipatamente le informazioni sul carico attraverso una Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS).

Per maggiori informazioni, istruzioni tecniche e FAQ, si rimanda alla [pagina dedicata](#) della DG TAXUD.



Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - (conversione Decreto Milleproroghe) - Modifica e proroga obbligo di notifica preventiva per l'esportazione di materie prime critiche (rottami ferrosi)

Con la Legge del 24 febbraio 2023, n.14, che ha convertito il [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#), sono state introdotte modifiche all'articolo 30 del [D.L. 21 marzo 2022, n. 21](#) (convertito in [Legge 20 maggio 2022, n. 51](#)), recante «Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche», nell'ambito della quale i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, erano stati qualificati come materie prime critiche, sottoponendo la loro esportazione all'obbligo di notifica preventiva.

Con l'attuale modifica viene prorogato al 31 dicembre 2023 l'obbligo di presentazione della predetta notifica, restringendone l'ambito di applicazione alla singola esportazione che superi la quantità di 250 t., ovvero all'esportazione che, cumulata alle precedenti, superi la quantità di 500 t. nell'arco del mese solare.

Si ricorda che la notifica deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di esportazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La mancata osservanza di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ognuna.

Si segnala, infine, che è stata introdotta una sanatoria per le omesse notifiche relative alle esportazioni inferiori alle soglie quantitative fissate dalla legge in esame, effettuate sino al 31 dicembre 2022.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Avviso del 15 febbraio 2023 - Rettifica delle dichiarazioni doganali recanti uno dei tributi 927, 934 e 935

Con l'avviso in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ritorna sull'argomento dei codici tributo soppressi per specificare che, in caso di rettifica delle dichiarazioni doganali recanti uno di tali codici tributo, la liquidazione dello stesso dovrà obbligatoriamente rimanere inalterata, nell'impossibilità di procedere a variazioni in positivo o in negativo dovute a tale soppressione.

L'Agenzia aggiunge che, laddove fosse necessario modificare anche l'accertamento relativo a uno dei tributi relativi ai codici soppressi, la variazione dovrà essere effettuata, utilizzando i nuovi codici tributo, tramite l'emissione di una bolletta A22 per variazioni in aumento e tramite messaggio D3 negativo per variazioni in diminuzione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Avviso del 17 febbraio 2023 - Semplificazioni delle procedure doganali per spedizioni di merci in Turchia a sostegno delle vittime del terremoto

Con avviso del 17 febbraio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni in merito alle semplificazioni rese note dalla Commissione europea per lo snellimento delle procedure doganali relative alle spedizioni di merci destinate alla Turchia, a sostegno della popolazione colpita dal terremoto del 6 febbraio 2023.

E' prevista la possibilità, per le merci unionali non soggette a divieti o restrizioni, di essere dichiarate verbalmente all'ufficio doganale di Uscita dall'Unione per quanto concerne l'esportazione in Turchia.

Tale possibilità è prevista anche per l'ammissione temporanea nel territorio unionale di merci non unionali con destinazione finale Turchia, così come per la loro riesportazione.

All'avviso è allegato il documento dell'Amministrazione turca, contenente tutte le misure adottate per facilitare le formalità doganali all'ingresso nel Paese.



Circolare ADM N. 2/2023 del 1° febbraio 2023 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda l'applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine

Con la Circolare 2/2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le principali novità introdotte dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/2334 della Commissione del 29 novembre 2022, con particolare riferimento alle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) e alle prove di origine preferenziale nell'ambito della Convenzione PanEuroMediterranea.

Il Regolamento prevede, come già avviene per le Informazioni Tariffarie Vincolanti, l'obbligo per il titolare di informazione vincolante in materia di origine di indicarne il riferimento nella dichiarazione doganale afferente merci ad essa relative.

L'indicazione dovrà avvenire sia sulle dichiarazioni doganali di importazione, sia su quelle di esportazione, utilizzando il codice documento C627 - "*BOI - Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (colonna 1b, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446*)".

Per quanto concerne le norme di origine dell'area PEM, la circolare illustra le principali novità negli adempimenti dichiarativi derivanti dalla progressiva adozione, da parte dei paesi aderenti, alle norme di origine transitorie e della relativa coesistenza di due insiemi di regole di origine applicabili parallelamente.

In particolare, viene ribadito l'obbligo per i fornitori, al momento della compilazione della dichiarazione di origine, di precisare il quadro giuridico (Convenzione PEM o norme transitorie) utilizzato per determinare l'origine delle merci. Nell'ipotesi in cui non venga specificato, si intenderanno applicate le regole di origine della Convenzione PEM, in quanto più restrittive di quelle transitorie.

Viene segnalata l'avvenuta modifica delle note a piè di pagina delle dichiarazioni dei fornitori per singola spedizione e spedizione a lungo termine (allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 febbraio 2023 - Nuovi codici tributo insostituzione dei soppressi codici tributo 927, 934 E 935 - Aggiornamento tabella pubblicata con Informativa Prot. N. 574184/RU del 15/12/2022

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che il file "[Tabelle Codifica Import](#)" (disponibile per la consultazione nell'area del sito istituzionale relativa alla informazioni tecniche per le dichiarazioni di importazione emesse nell'ambito dei processi di reingegnerizzazione dei sistemi doganali) è stato integrato con la "Tabella H - INIT", contenente la lista aggiornata dei nuovi codici tributo che hanno sostituito i codici soppressi 927, 934, 935.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 febbraio 2023 - Contributi 2023 "Innovhub - Stazioni Sperimentali Per L'industria Srl"

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende nota l'avvenuta fissazione delle misure relative ai contributi da riscuotere per l'anno 2023 tramite gli Uffici Doganali a favore della Società Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria SRL, per i relativi quattro settori di competenza (Carta, Cartoni e Paste per Carta; Oli e Grassi; Combustibili; Seta).

L'avviso è accompagnato da un prospetto riepilogativo delle misure stabilite, da applicare con decorrenza 1° marzo 2023.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 febbraio 2023 - Addizionale taxa portuale per compiti di vigilanza e servizi di sicurezza portuale nel Porto di Marina di Carrara- Rinvio entrata in vigore

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha comunicato il rinvio a data da destinarsi dell'entrata in vigore dell'addizionale sulla taxa portuale per compiti di vigilanza e servizi di sicurezza portuale, la cui applicazione era inizialmente prevista a partire dal 1° febbraio.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 01 marzo 2023 - Corretta indicazione delle partite di temporanea custodia nelle dichiarazioni di importazione HX

Con l'avviso in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, a far data dal 4 aprile 2023, non sarà più possibile utilizzare nei messaggi Hx il numero A3 "di cortesia", generato dal nuovo E-Manifest.

Ai fini del corretto scarico, le partite di temporanea custodia generate da tale sistema dovranno pertanto essere indicate in dichiarazione doganale nella forma MRN-Item.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 117651/RU del 1° marzo 2023. Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni. Nuova Road map di adesione alle fasi funzionali AES-PH1 e NCTS-PH5.

Con l'informativa in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato la *road map* della precedente informativa sull'argomento ([Prot. nr 561756/RU del 12 dicembre 2022](#)), come segue:

Data	Descrizione
Fino al 7 giugno 2023	Gli operatori economici possono effettuare, in ambiente di addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi "Export" e "Transito"
Dall'8 giugno al 6 settembre 2023	Gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito
Dal 7 settembre 2023	Gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito

L'ADM invita gli utenti a consultare periodicamente la sezione del sito istituzionale dedicata alla Reingegnerizzazione dei Sistemi Doganali per verificare eventuali aggiornamenti del materiale tecnico informativo e della sezione *FAQ*.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 28.02.2023 - Integrazione in TARIC del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Con la pubblicazione dell'avviso in oggetto, diramato ad integrazione della Comunicazione TAR 2023-011 dell'8 febbraio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che i competenti Servizi della Commissione europea hanno completato l'integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose di cui all'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006, c.d. "REACH".

L'allegato XVII al Regolamento REACH riporta l'elenco delle sostanze (presentate in quanto tali o come componenti di una miscela o di un articolo), per le quali la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo sono subordinate al rispetto di specifiche restrizioni, elencate alla colonna 2 dell'allegato stesso.

Si riportano di seguito i codici documento che, a seconda delle casistiche, è possibile indicare sulla dichiarazione doganale.

- Y106 = Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Y110 = Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Y113 = Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)

Il database TARIC è stato integrato con l'indicazione di specifiche note "CHM" che, riferite alle singole nomenclature, riportano il numero della voce collegata presente nell'allegato XVII, per consentire l'opportuna verifica delle restrizioni previste.

L'integrazione attuale fa seguito a quanto già operato in ottobre 2019, con riferimento alle sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del medesimo Regolamento, la cui importazione o immissione sul mercato unionale possono essere effettuate solo se autorizzate da una singola Decisione della Commissione UE (art. 56 del Regolamento, punti 1 e 2). L'inserimento nella dichiarazione doganale dei dati identificativi di tale autorizzazione REACH è obbligatorio. In alternativa, ove previste e se ne sono soddisfatte le condizioni, possono essere inseriti i codici relativi alle esenzioni dalla presentazione, come segue:

- C073 = Autorizzazione REACH, a norma del titolo VII del Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Y105 = Esenzione generica dall'autorizzazione REACH (articolo 56 del Reg. (CE) n. 1907/2006)
- Y109 = Esenzione specifica dall'autorizzazione REACH (usi o categorie di usi esentati elencati all'allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006)
- Y115 = Esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui al titolo VII in virtù dell'articolo 2, punti 5 e 8, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Per approfondimenti e verifica di ulteriori possibili restrizioni o adempimenti da porre in essere in relazione ai prodotti chimici, si rimanda alla lettura del Regolamento e alla consultazione della banca dati ECICS (*European Customs Inventory of Chemical Substances*).



Corte di Cassazione, Sez. V civile, Sentenza n. 3532/2023 del 6 febbraio 2023 -
Classificazione doganale delle "parti"

Con la sentenza n. 3532/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono le caratteristiche che un prodotto deve possedere ai fini della sua classificazione doganale quale "parte" del bene principale.

La questione che ha portato alla pronuncia della Cassazione ha avuto origine dalla rideterminazione, operata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della classificazione doganale di un bene importato e delle relative parti, che aveva generato un recupero di maggiori diritti nei confronti dell'importatore. Nella fattispecie, l'Ufficio delle Dogane aveva ritenuto che i prodotti classificati come "parti" non presentassero le caratteristiche necessarie per essere considerati sezioni del prodotto principale e che, per questo motivo, fossero da classificare secondo la composizione materiale (nel caso di specie, come lavori di materie plastiche).

La sentenza ha confermato quanto sostenuto dall'Ufficio doganale, specificando che, come emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, **per poter qualificare «un oggetto come "parte" non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non può adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre, altresì, dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto»**. L'espressione "parti" implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili: in mancanza, non solo la macchina non può operare, ma anche il suo funzionamento elettrico o meccanico è condizionato da tale assenza.

Nel caso oggetto di pronuncia, in assenza di tale requisito e in virtù del fatto che i beni in esame non sono menzionati in quanto tali nelle singole sottovoci tariffarie, occorre procedere alla classificazione in conformità alle regole generali, in ragione della materia che conferisce ai prodotti il loro carattere essenziale.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, Prot. n. 83362/RU del 10 febbraio 2023. Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati

Con la Determinazione Direttoriale del 10 febbraio 2023, prot. n. 83362/RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto in merito alle modalità di presentazione in forma telematica dei dati relativi alle contabilità da parte dei **destinatari registrati** e degli **esercenti depositi commerciali** per l'attività svolta nel settore dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti, ai sensi degli articoli 8, 25, 29, 61 e 62 del D.Lgs. 504/1995 (TUA).

In particolar modo, viene previsto che gli esercenti deposito commerciale di prodotti energetici di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs 504/95, autorizzati a operare quali destinatari registrati, **a partire dal 1° giugno 2023** trasmettono entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.

Con la medesima Determinazione direttoriale viene anche previsto che entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento, l'esercente deposito commerciale di prodotti energetici, di capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, deve trasmettere i dati della sua contabilità accise.

Ancora, viene ricordato che per l'obbligo di invio dei dati di contabilità da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1,3,4 della Determinazione direttoriale, Prot. n. 86767, del 20 luglio 2009, come di seguito riportate:

- esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; primo invio entro il 31 gennaio 2024
- esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile; primo invio entro il 31 gennaio 2024

resta ferma al 1° gennaio 2023, con le frequenze ivi previste.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel provvedimento cui si rinvia.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, Prot. n. 130294/R del 7 marzo 2023. Proroga dell'obbligo di presentazione dei documenti di trasporto elettronici per taluni prodotti soggetti ed assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal TUA

La Determinazione Direttoriale del 7 marzo 2023, Prot. n. 130294/RU, prevede il differimento al 1° ottobre 2024 della decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell'e-DAS nazionale, in merito ai trasferimenti nel territorio dello Stato di prodotti assoggettati ad accisa diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, Determinazione Direttoriale 27 giugno 2022, Prot. n. 285111, nonché dei prodotti assoggettati condizionati. Si tratta di prodotti diversi da:

- a) oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
- b) gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
- c) prodotti energetici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa.

Per maggiore completezza sulla natura dei prodotti, si rimanda all'articolo in trattazione.

Al contempo, viene differita al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA.

Tale scelta nasce alla luce delle richieste pervenute da talune Associazioni di categoria, al fine di definire maggiormente specifiche procedure per l'emissione dell'e-DAS nazionale per i prodotti assoggettati a tale regime, nonché in considerazione dell'esigenza di approfondire l'analisi di impatto di tali procedure sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 3/2023 del 3 febbraio 2023.
Prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche. Circolazione di prodotti già immessi in consumo da/verso altro stato membro, consegnati per scopi commerciali. Nuove figure di destinatario certificato e di speditore certificato. Prerogative e connessi obblighi

Con la circolare n. 3 del 3 febbraio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda l'introduzione delle nuove figure del **Destinatario certificato** e dello **Speditore certificato** a partire dal 13 febbraio 2023. Si tratta di soggetti tra i quali possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo nel territorio di Stato membro e trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati a scopi commerciali.

L'introduzione di tali soggetti, prevista con il nuovo articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 504/1995 (TUA), implica che la circolazione dei prodotti citati avvenga con l'e-DAS unionale, di cui agli articoli 35, par.1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262, emesso attraverso il sistema informatizzato EMCS.

Con la circolare in trattazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa presente che, al fine di agire in tale contesto, risulta fondamentale e necessario adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo dell'ADM stessa per permettere lo scambio dei messaggi attinenti all'emissione dell'e-DAS. Tale sistema investe gli operatori del settore che, a vario titolo, emettono documenti elettronici di circolazione, anche se non interessati alla spedizione di prodotti assoggettati ad accisa.

In aggiunta, viene ricordato che qualora si verifichi l'indisponibilità del sistema telematico, si potrà far ricorso alle procedure previste per il documento di riserva introdotto dall'articolo 6, commi 8,9 e 10 del D.Lgs. 504/95 e dalla Determinazione Direttoriale n. 158235/RU del 7 dicembre 2010.

Ai fini di una corretta esplicitazione delle nuove figure dello Speditore certificato e del Destinatario certificato (che rientrano nel più ampio piano di riordino della disciplina delle accise in vigore dal 13 febbraio 2023), la circolare riporta le informazioni necessarie e gli obblighi previsti per ciascuno dei due soggetti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 8 del 7 marzo 2023.
Rideterminazione aliquote di accisa sulla birra, normale ed agevolate

Con la Circolare n. 8 del 7 marzo 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che l'articolo 15-bis del Decreto-legge n. 198/22 (cd. Decreto milleproroghe) ha rideterminato, a partire dal 1° gennaio 2023, la misura dell'aliquota di accisa ordinaria sulla birra da euro 2,99 a euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

Lo stesso articolo 15-bis ha esteso, anche per l'anno 2023, la riduzione d'imposta a favore dei birrifici artigianali con una produzione annua fino a 60.000 elettroliti, già prevista per l'anno 2022 dalla L. n. 234/2021. In particolar modo, l'aliquota ordinaria viene ridotta:

- nella misura del 50%, qualora la produzione annua dei birrifici artigianali non superi i 10.000 ettolitri;
- nella misura del 30% nelle ipotesi di produzione non superiore ai 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri;
- nella misura del 20% nei casi di produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

La circolare in oggetto fornisce indicazioni anche in merito al rimborso della maggiore accisa indebitamente pagata; viene specificato che il diritto spetta unicamente all' esercente legittimato a richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data ultima di vigenza (27 febbraio 2023) dell'aliquota normale di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

L'importo del rimborso spettante si determina sia sulla diminuzione dell'aliquota normale di accisa, sia sul ripristino della riduzione percentuale d'imposta prevista per la soglia di produzione.

Il rimborso viene accordato esclusivamente mediante la modalità dell'accredito contemplato, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del TUA e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi pagamenti dell'accisa dovuta dal soggetto obbligato.

L'istanza per il rimborso della complessiva maggiore accisa versata può essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2023, pertanto, entro il 29 maggio 2023.

Maggiori indicazioni sul tema sono contenute nella circolare in oggetto.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale, prot. 82915/RU del 9 febbraio 2023 - Modalità e requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione, circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina "nicotine pouches"

Con la Determinazione in esame è stata data attuazione alle modifiche apportate all'articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504/1995 in merito alle modalità e requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione, circolazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina "*nicotine pouches*" e già contenute nella Determinazione Direttoriale, Prot. n. 406606/RU, del 9 settembre 2022.

Il provvedimento in oggetto fornisce le nuove indicazioni riguardanti le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione per la gestione del deposito, per la presentazione delle relative cauzioni, nonché le informazioni relative alla documentazione e alla movimentazione.



**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 4/2023 del 9 febbraio 2023.
Autorizzazione alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua a mezzo di patentino “speciale” con contestuale consumo in loco**

Con la Circolare in esame, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce ulteriori specificazioni in merito all’autorizzazione alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua (le cui disposizioni applicative sono riportate nella [Circolare n. 28, prot. 3643239, del 05/08/2022](#)) con contestuale consumo in loco da parte di soggetti titolari di licenza di somministrazione di cibi e bevande.

L’intenzione è di rispondere ad alcune incertezze applicative sul punto, con particolare riguardo all’eventuale vendita con consumo che avvenga esclusivamente nella zona esterna all’esercizio commerciale. L’Agenzia osserva, a tal proposito, che il locale a cui si riferisce l’autorizzazione è da intendersi comprensivo delle eventuali aree, anche esterne, di legittima pertinenza dello stesso, ossia risultanti da titolo idoneo e funzionali e accessorie rispetto all’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.

L’ADM specifica il necessario rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano l’attività del locale, con particolare riguardo al possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti in materia, nonché della conformità alle norme sul divieto di fumo previste dalla [Legge 16 gennaio 2003, n.3](#), c.d. “legge Sirchia” e da alcune norme di settore.

Ulteriori specificazioni sul punto sono fornite dalla Circolare in oggetto.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 28 febbraio 2023, prot. n. 116848/RU. Rendicontazione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa

Con l’informativa prot. n. 116848/RU del 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce ulteriori specificazioni in merito alla rendicontazione dei contrassegni di legittimazione della circolazione di prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa e contenenti nicotina, preparati al fine di consentire l’assorbimento di tale sostanza, senza inalazione e combustione, da parte dell’organismo, anche attraverso involucri funzionali al loro consumo. L’argomento era già stato oggetto della [Determinazione direttoriale, Prot. N. 510819/RU, del 11 novembre 2022](#).

L’ADM ricorda che i relativi prospetti vengono trasmessi all’Amministrazione finanziaria entro il mese successivo a quello di riferimento con cadenza mensile alla data dell’ultimo giorno del mese.

L’informativa in oggetto fornisce le indicazioni necessarie alla corretta applicazione della procedura.



**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa Prot. n. 86787 RU del 13 febbraio 2023.
Prodotti liquidi da inalazione - Estensione nuove funzionalità “Portale PLI-PAT”**

Con l’informativa del 13 febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tornata ad esprimersi in merito alle procedure informatiche per la trasmissione dei dati contabili relativi alle immissioni in consumo e all’imposta di consumo dovuta per i prodotti liquidi da inalazione e che, attualmente, si basa sull’acquisizione automatizzata dei flussi contabili trasmessi tramite il Portale PLI-PAT.

L’ADM comunica le nuove funzionalità disponibili a partire dal 16 febbraio 2023, tra le quali l’automatizzazione del processo di acquisizione delle istanze di registrazione per i prodotti liquidi da inalazione già censiti e provvisti del codice univoco di commercializzazione. Viene anche prevista un’analogha funzionalità per l’acquisizione di istanze di registrazione di nuovi prodotti non ancora censiti e, quindi, privi del codice univoco di commercializzazione.

Tale intervento nasce dalla volontà di agevolare il processo di attribuzione dei codici di commercializzazione per i prodotti già oggetto di verifiche ai fini dell’immissione in consumo, senza comportare modifiche ai profili autorizzativi che consentono l’accesso a funzionalità di cui trattasi.

Ulteriori novità in merito sono indicate nell’informativa in oggetto, come pure le necessarie informazioni per una corretta applicazione di tali procedure.

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 111.000 professionisti altamente qualificati in più di 164 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 06 marzo 2023.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.